



**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE
PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 27/11/2002.
Modificato con deliberazioni consiliari n 17 del 23/03/2004, n. 24 del 30/05/2008, n. 46 del
30/06/2010 e n. 17 DEL 28/03/2011

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3	TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI
ART. 5	DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 6	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 7	SUPERFICI NON SOGGETTE ALLA TARIFFA. ESCLUSIONI
ART. 7 bis	SCUOLE STATALI
ART. 8	RIDUZIONI
ART. 9	CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI
ART. 10	SUPERFICIE UTILE
ART. 11	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 12	TARIFFA GIORNALIERA
ART. 13	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 14	CONGUAGLI
ART. 15	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 16	PIANO FINANZIARIO
ART. 17	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
ART. 18	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 19	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART. 20	AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 21	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 22	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
ART. 23	ACCERTAMENTI
ART. 24	FATTURAZIONE
ART. 25	PAGAMENTI
ART. 26	PENALITA'/ MAGGIORAZIONI
ART. 27	INDENNITA' DI MORA
ART. 28	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 29	CONTROVERSIE
ART. 30	ENTRATA IN VIGORE
ART. 31	NORME TRANSITORIE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/06, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dello stesso articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 158/99, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza. Nei successivi articoli ogni qualvolta è nominata la voce Tariffa o Tariffa igiene Ambientale è da intendersi come Tariffa Integrata ambientale.”

ART. 2

Istituzione della tariffa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di San Giorgio di Piano nella forma di cui all'art. 113 del D.Lgs 267/2000, lettera b) (in concessione a terzi), è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

La tariffa annuale è determinata con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei dati e degli elementi di costo forniti dal soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, ed è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio.

ART. 3

Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi dell'art.49 comma 17 del D.Lgs. n.22/1997, il Tributo Ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/1992 viene conteggiato nella determinazione della tariffa e versato dal Gestore del Servizio.

ART. 4

Soggetti passivi

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 5

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, devono fare denuncia dei locali ed aree al Gestore del Servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione.

La denuncia, di norma, avviene recandosi agli sportelli del Gestore presenti sul territorio o tramite telefono con apposito numero verde; in questo caso il Gestore provvederà all'invio, tramite posta, del contratto che dovrà ritornare firmato dal soggetto intestatario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Il mancato ritorno nei termini indicati non sospenderà l'emissione delle fatture.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Per le utenze domestiche, la variazione riguardante il numero di occupanti l'abitazione viene regolata secondo l'articolo 6 del presente regolamento

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche l'indicazione:

- dei dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - del numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune e se non residenti anche i dati identificativi;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
-
- La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche l'indicazione:
 - dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - dell'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve avvenire con le stesse modalità sopracitate oppure con dichiarazione di autocertificazione al Gestore del Servizio appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare, a cadenza periodica, al Gestore del Servizio ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc.

ART. 6

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento oltre che alla superficie, al numero di persone indicato nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del Servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione, per le utenze classificate come non residenti.

L'obbligo di presentazione della denuncia prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Giorgio di Piano in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio dalla data di iscrizione anagrafica.

Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno.

In sede di prima applicazione, il numero degli occupanti l'alloggio, viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia su comunicazione del Gestore del Servizio. A tal fine viene assegnato il termine del 31.3.2003.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 e fatte salve le verifiche d'ufficio.

La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti.

In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 7

Superfici non soggette alla tariffa.

Esclusioni.

Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2, lettera g) dell'art. 21 del D.Lgs 22/1997;
- le unità immobiliari adibite ad uso civile abitazione non ammobiliate e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, salvo l'utilizzo in via esclusiva da parte di uno dei condomini;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purchè non utilizzate;
- balconi e terrazze, con esclusione di quelle verandate o chiuse sui tre lati;
- soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto e i locali accessori, ad esclusione dell'abitazione del ministro del culto;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e/o amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- i locali e fabbricati escluso la casa di abitazione utilizzati esclusivamente per l'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;
- aree scoperte adibite a verde;
- aree scoperte quali parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;
- i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o appartenenti a Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'ONLUS e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- i locali ed aree adibiti a scuole pubbliche elementari e medie;
- i locali ed aree adibiti a scuola materna in genere.
-

ART. 7 bis Scuole Statali

Ai sensi dell'art 33 del D.L. 248/2007 introdotto dalla Legge di conversione 31/2008, la tariffa non si applica agli istituti scolastici statali; le somme per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani corrisposte dal Ministero della Pubblica Istruzione ai Comuni sono versate dai medesimi al Gestore; tali somme sono poste in detrazione ai piani finanziari relativi alla tariffa dell'anno successivo a quello della loro erogazione.

ART. 8

Riduzioni

Ai locali occupati dalle case di riposo si applica un coefficiente di riduzione, pari al 50%, sulla quota variabile.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossico nocivi, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie tassabile, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, fermo restando che la detassazione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, documentandolo, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossico o nocivi:

Attività	percentuale di riduzione della superficie
- falegnamerie	50%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- laboratori fotografici, eliografie	25%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, gommisti e autocarozzerie	30%
- gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
- laboratori di analisi	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- allestimenti insegne	15%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
- fonderie, galvanotecnici e verniciatura	50%
- officine di carpenteria metallica	50%

Resta inteso che il beneficio è limitato alle aree di lavorazione.

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 9

Condizioni d'uso particolari

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ART. 10

Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

I vani scala, all'interno delle singole unità immobiliari, sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto o uguale al mq. a seconda che la frazione sia superiore/uguale oppure inferiore al mezzo mq.

ART. 11

Utenze non stabilmente attive

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del DPR 158/1999 si intendono ad esempio:

- Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini all'estero.
- Per utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, adibite ad attività "stagionale" occupate o condotte in via non continuativa, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti secondo i criteri espressi all'articolo 6 del presente regolamento e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione fino ad un massimo del 92 per cento sulla quota variabile in proporzione ai mesi di effettiva occupazione secondo i criteri espressi all'ultimo capoverso del presente articolo.

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione fino ad un massimo del 92 per cento sulla quota variabile in proporzione ai mesi di effettiva occupazione secondo i criteri espressi all'ultimo capoverso del presente articolo.

Nella delibera tariffaria annuale verrà specificato la tabella di corrispondenza fra mesi di effettiva occupazione e percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa.

ART. 12

Tariffa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione “temporaneamente”, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti.

La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione è pari all'ammontare della tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a euro 10,33.

Gli uffici comunali Commercio e Polizia Municipale provvederanno ad inviare al Gestore del Servizio le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee

ART. 13

Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dall'art.5 (Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione).

Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino al giorno in cui viene prodotta; in questo caso l'interessato ha tuttavia diritto all'abbuono della tariffa dalla data dell'effettiva cessazione dimostrando l'insussistenza del presupposto tariffario.

ART. 14

Conguagli

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva al ricevimento delle modifiche stesse, mediante conguaglio compensativo o in un unico conguaglio a fine anno.

ART. 15

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

Il sussidio verrà concesso su domanda dell'avente diritto da presentare al Comune di San Giorgio di Piano su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Relazioni con il pubblico.

L'accettazione o diniego dell'istanza verrà valutata dalla II Area servizi alla persona in base al vigente Regolamento comunale di assistenza sociale.

Il pagamento delle bollette, in caso di concessione di sussidio parziale, può essere rateizzato secondo accordi con il Gestore del Servizio che non applicherà interessi di dilazione del pagamento.

ART. 16

Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del Decreto Ronchi e del DPR 158/1999, il gestore predispose il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento, 60 giorni prima dalla approvazione del Bilancio di previsione, per l'approvazione.

ART. 17

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente schema base che può essere integrato con sottocategorie che tengano conto delle peculiarità del territorio:

	TIPOLOGIA DI UTENZA
GRUPPO 1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme</i>
GRUPPO 2	<i>Cinematografi e teatri</i>
GRUPPO 3	<i>Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta</i>
GRUPPO 4	<i>Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre</i>
GRUPPO 5	<i>Stabilimenti balneari</i>
GRUPPO 6	<i>Sale esposizioni, autosaloni</i>
GRUPPO 7	<i>Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante</i>
GRUPPO 8	<i>Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante</i>
GRUPPO 9	<i>Case di cura e di riposo</i>
GRUPPO 10	<i>Ospedali</i>
GRUPPO 11	<i>Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi - ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici - veterinari, ufficio poste</i>
GRUPPO 12	<i>Banche e istituti di credito</i>
GRUPPO 13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso</i>
GRUPPO 14	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari</i>
GRUPPO 15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>
GRUPPO 16	<i>Beni di mercato beni durevoli settimanali</i>
GRUPPO 17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.</i>
GRUPPO 18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco</i>
GRUPPO 19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista</i>
	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
GRUPPO 21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
GRUPPO 22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo</i>
GRUPPO 23	<i>Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie</i>
GRUPPO 24	<i>Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)</i>

	TIPOLOGIA DI UTENZA
GRUPPO 25	<i>Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari anche all'ingrosso</i>
GRUPPO 26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>
GRUPPO 27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>
GRUPPO 28	<i>Ipermercati di generi misti</i>
GRUPPO 29	<i>Banchi di mercato generi alimentari settimanali</i>
GRUPPO 30	<i>Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi</i>

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 18

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per la struttura della tabella delle utenze domestiche si riporta il seguente schema:

	TIPOLOGIA DI UTENZA
GRUPPO 31	Abitazioni civili con 1 componente
GRUPPO 32	Abitazioni civili con 2 componenti
GRUPPO 33	Abitazioni civili con 3 componenti
GRUPPO 34	Abitazioni civili con 4 componenti
GRUPPO 35	Abitazioni civili con 5 componenti
GRUPPO 36	Abitazioni civili con 6 componenti o più

ART. 19

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 17, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

La possibilità di assoggettare a tariffe diverse le superfici che servono per l'esercizio di una attività, sussiste unicamente in caso di attività che presentino superfici operative non costantemente presenti nella tipologia di attività e di rilevante incidenza.

ART. 20

Agevolazioni per raccolta differenziata

Per la raccolta differenziata prevista al comma 7 dell'art.238 del D.Lgs 152/06, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Per la raccolta differenziata della frazione umida organica smaltita attraverso il compostaggio domestico, viene concessa una riduzione sulla parte variabile della tariffa la cui percentuale viene fissata con la Delibera Comunale annuale di determinazione delle tariffe.

1. La riduzione viene concessa a condizione che venga eseguita la raccolta differenziata continuativamente nel corso dell'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite con apposita Delibera Comunale
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore del servizio, in applicazione dei criteri di cui sopra, attesterà la corretta tenuta della raccolta.
3. All'utente che avrà ottenuto una valutazione positiva, sarà concessa la riduzione a conguaglio nell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 21

Agevolazioni alle utenze domestiche

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 22

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della quota variabile tariffa.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nella misura stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 23

Accertamenti

Il Gestore del Servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con

sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Detto personale agirà in qualità di incaricato di pubblico servizio e sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C..

Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati accerti violazioni di omessa presentazione o errata incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto il gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero del corrispettivo della tariffa non pagata, secondo le modalità espresse agli art. 26 e 27 del presente regolamento. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in cui si effettua la verifica e ai cinque anni precedenti.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Gestore del Servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Il Gestore decorso il termine dei 30 giorni assegnati provvede ad emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata comunicazione compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

ART. 24

Fatturazione

Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs. 22/1997.

Ogni anno, il Gestore predispose il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:

- 1) il massimo periodo che intercorre fra una fattura e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese;
- 2) emissione di un maggior numero di fatture a fronte di importi - dovuti a quota fissa e/o variabile - che siano prevedibilmente rilevanti, in maniera da agevolare i soggetti tenuti al pagamento;
- 3) l'addebito del servizio può avvenire in una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dello stesso Gestore.

ART. 25

Pagamenti

Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che perverrà con almeno 12 giorni di anticipo rispetto alla data di domiciliazione bancaria.

Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

ART 26

Penalità /Maggiorazioni

A titolo di risarcimento per spese di accertamento, sulla somma o maggior somma dovuta per tariffa si applicano le seguenti maggiorazioni in caso di:

- 1) omessa, incompleta, o infedele denuncia di inizio utenza accertata dal Gestore del Servizio ai sensi dell'art. 23 (Accertamenti) del presente Regolamento: maggiorazione del 25%;
- 2) omessa, incompleta o infedele denuncia di variazione accertata dal Gestore del Servizio ai sensi dell'art. 23 (Accertamenti) del presente Regolamento: maggiorazione del 25%;
- 3) denuncia di inizio utenza o di variazione prodotta in ritardo ma prima che il Gestore del Servizio abbia inviato all'utente la comunicazione di cui all'art. 23 (Accertamenti) del presente regolamento: maggiorazione del 10%;
- 4) nei limiti prescrizione di legge la maggiorazione è calcolata sulla somma o maggior somma dovuta sino al giorno in cui viene data all'utente la comunicazione prevista dall'art. 23 (Accertamenti) del presente Regolamento o a quello di cui è stata prodotta denuncia tardiva.

ART. 27

Indennità di mora

Qualora il cliente non rispetti il termine della scadenza fissata nel documento di fatturazione verrà richiesta la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

All'utente 'buon pagatore' il Gestore, per i primi 10 gg. di ritardo, non applica alcun interesse. Si considera 'buon pagatore' l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 24 mesi.

Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, il Gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero del corrispettivo della tariffa non pagata o della maggiore differenza del corrispettivo stesso per la Tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori per i periodi cui la violazione si riferisce pari al al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Le variazioni di cui al c.2 e c.3 si applicano con decorrenza 01/01/2008.

ART. 28

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, sulla quota variabile della tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 100%, se la distanza dal cassonetto sia pari o superiore a 400 mt., a decorrere dall'anno 2003 e fino alla definizione del territorio comunale in zone omogenee.

La suddetta distanza dal più vicino punto di raccolta viene calcolata dal ciglio della strada pubblica (comunale e vicinale).

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al Gestore del servizio con atto di diffida.

ART. 29

Controversie

Eventuali vertenze circa l'interpretazione del presente regolamento potranno essere rimesse al Difensore Civico competente, che deciderà adottando la procedura ritenuta più idonea al fine di risolvere la controversia in linea di diritto e di equità.

ART. 30

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2003, fatto salvo quanto previsto dalle successive delibere di variazione.

ART. 31

Norme transitorie

Il Comune continuerà anche dopo il 1° gennaio 2003 ad effettuare iscrizioni per esercizi pregressi a seguito di accertamenti e eventuali discarichi da ruolo spettanti relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti secondo i termini di decadenza stabiliti dal D.Lgs. 507/'93 fino all'anno d'imposta 2002, ultimo di vigenza TARSU per il nostro comune. Nel caso il gestore rilevi casi di evasione totale o parziale della Tassa Rifiuti dovrà segnalarli per competenza all'ufficio tributi comunale che provvederà al recupero del pregresso dovuto, e viceversa quest'ultimo ufficio dovrà segnalare al gestore posizioni accertate che hanno effetto anche successivamente al 31/12/2002.

Le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, a far data dal 1/1/2003 diventano presupposto per l'applicazione della tariffa.

In sede di prima applicazione, il piano finanziario di cui all'art. 16 (Piano Finanziario) del presente Regolamento sarà consegnato dal gestore del Servizio, in tempi utili per l'approvazione delle tariffe.